



COMUNE DI SORRADILE

Provincia di Oristano

ORDINANZA DEL SINDACO N. 7 DEL 26 MAGGIO 2023

CAMPAGNA ANTINCENDIO 2023

OGGETTO: Prescrizioni antincendio e di prevenzione e profilassi delle malattie parassitarie – anno 2023.

IL SINDACO

- **VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 e suoi allegati (Approvazione Prescrizioni Regionali Antincendi 2023-2025), con la quale la Regione Sardegna, in attuazione all'art.3, comma 3 lett. F) della Legge 21.11.2000 n.353 ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente, l'innescò d'incendio nelle aree e nei periodi di rischio, determinando **dal 1° giugno al 31 ottobre** il periodo in cui vige lo "stato di elevato pericolo di incendio boschivo";
- **VISTO** l'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023, prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n.353 e della L.R. n. 8, del 27.04.2016.
- **RITENUTO** necessario, per quanto indicato nelle prescrizioni di cui sopra, emanare adeguati provvedimenti diretti a prevenire e/o contrastare potenziali situazioni di pericolo di incendio o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro urbano, nonché al fine di evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno degli incendi approssimandosi la stagione estiva.
- **RITENUTO** indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio di incendio ed a rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali.
- **VISTA** la Legge Quadro sugli incendi boschivi del 21/11/2000 n.353 e ss.mm.ii.
- **VISTA** la Legge n.833 del 23.12.1978, di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
- **VISTO** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, norme in materia ambientale.



COMUNE DI SORRADILE

Provincia di Oristano

- **VISTO** il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934, n.1265.

- **VISTA** la Legge 24 novembre 1981, n.689.

- **VISTO** l'art. 50 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

Si fanno proprie tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/53 del 04.05.2023 "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025. Aggiornamento 2022", che si intendono qui integralmente richiamate.

Inoltre, **ENTRO IL 15 GIUGNO 2023 SIANO PUNTUALMENTE ESEGUITE:**

PARTE A

Tutte le prescrizioni di cui agli allegati alla Deliberazione della Giunta Regionale n.17/53 del 04.05.2023 "Prescrizioni regionali antincendio 2023-2025.che si intendono qui integralmente richiamate.

E le seguenti prescrizioni di cui all'allegato alla Delibera G.R. n. 17/53 del 04.05.2023 - art. 16 - Terreni e fabbricati

Entro il 1° giugno:

- a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini;
- b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 2, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche o intercluse nel tessuto urbano, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui alla lettera a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

PARTE B)

le ulteriori seguenti prescrizioni:

- 1) I proprietari, gli affittuari, i conduttori e/o chiunque abbia disponibilità - a qualsiasi titolo – di terreni, cortili o spiazzi all'interno del perimetro urbano e nelle immediate adiacenze, sono tenuti a ripulirli da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, infiammabile, che potenzialmente può innescare o propagare il fuoco, nonché da ogni altro materiale di qualsiasi natura che potenzialmente può favorire il proliferare di insetti e altri animali nocivi.



COMUNE DI SORRADILE

Provincia di Oristano

- 2) I proprietari, gli affittuari, i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché delle aree adiacenti ai fabbricati, siti all'interno delle aree urbane, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti ad effettuare un'accurata opera di disinfestazione al fine di scongiurare il proliferare di insetti e parassiti dannosi per la salute dell'uomo e degli animali.
- 3) È vietato il ricovero, il transito, la sosta ed il pascolo del bestiame (bovini, equini, suini, caprini e ovini) nel centro abitato e nelle aree urbane periferiche (salvo inderogabili esigenze da autorizzarsi preventivamente con le necessarie prescrizioni da impartirsi a cura del Servizio Veterinario dell'ASSL di Oristano), nonché tenere all'interno del perimetro urbano accumuli di letame o di altre immondizie (materiali ferrosi, materiale infiammabile di qualsiasi natura, ecc.);
- 4) Potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada confinante e che comunque fuoriescono dal limite di proprietà; tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali, restringono o danneggiano le strade o interferiscono in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle strade. tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio – (dal 1° giugno fino al 31 ottobre 2023)

SANZIONI

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte A della presente Ordinanza, di cui alle Prescrizioni Antincendio impartite dalla Regione Sardegna in allegato alla Delibera della Giunta Regionale n.17/53 del 04.05.2023, saranno punite ai sensi dell'articolo 26 dell'allegato alla citata Delibera G.R. n.17/53, che prevede: "Art. 26 (Sanzioni). La violazione dei precetti di cui alle presenti prescrizioni è punita a norma della legge del 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, secondo quanto indicato nell' "Allegato E" (Prontuario delle sanzioni amministrative) - Con riferimento ai divieti di cui agli articoli precedenti, nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo di cui all'art. 3, il pericolo d'incendio è presunto."

- Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni di cui alla Parte B della presente Ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 (articolo 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n.267). È ammesso il pagamento in misura ridotta pari ad euro 50,00. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

AVVERTE

Non verranno dati ulteriori avvisi ai trasgressori ed alla scadenza sopra indicata, nei casi di accertata violazione, l'Ufficio Tecnico Comunale si farà carico dei lavori di pulizia, con successivo addebito delle spese alle persone interessate. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo ciascuno dei trasgressori soggiace alla sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso, e pertanto, ognuno dei comproprietari sarà passibile della stessa sanzione pecuniaria prevista. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente Provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.



COMUNE DI SORRADILE

Provincia di Oristano

DEMANDA

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale vigilano al fine dell'osservanza delle presenti disposizioni, oltre che di tutte le leggi e i regolamenti in materia, perseguendo i trasgressori a norma di legge.

DISPONE

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune, ed ha valore di notifica individuale a tutti gli effetti di legge nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa alla Prefettura, alla Questura di Oristano, alla locale Stazione Carabinieri, al Comando Provinciale dei VV.FF. di Oristano, alla Stazione Forestale e Vigilanza Ambientale di Neoneli, alla Polizia Locale, e all'Ufficio Tecnico Comunale.

AVVERTE

che contro la presente Ordinanza i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Oristano entro 30 giorni;
- ricorso al TAR entro 60 giorni;
- ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. Tutti decorrenti dalla data di notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Sorradile 26.05.2023

Il Sindaco
Pietro Arca

Certificato di pubblicazione

Si certifica che copia del presente atto è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-05-2023 al giorno 09-06-2023 per quindici giorni consecutivi.

Lì, 26.05.2023

Il sindaco
Pietro Arca